



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE
OZ

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita SGTA
acodir019/0000509/18
Data 12/03/2018
Cod.Registro: SGTASSE

Gruppo SERMETRA

Via dei Georgofili, 54

00147 ROMA

OGGETTO: Tasse Automobilistiche - Regione Lombardia - Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 42 - Decreto n. 1744 del 12/02/2018 – Ecoincentivi.

La Regione Lombardia, con la Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 42 - pubblicata nel BURL Supplemento n. 52 del 31 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - che ha introdotto modifiche agli articoli 44 e 48 della Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10, ha disciplinato agevolazioni finalizzate a favorire il rinnovo del parco veicolare.

Ai sensi dell'art. 6 , comma 1, lettera a), della legge in oggetto, che ha sostituito il comma 19 bis dell'art. 44 della L.R. 10/2003, (in attuazione del principio della salvaguardia ambientale e per la tutela e il miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel Piano Regionale degli interventi per la qualità dell' aria), viene incentivato il rinnovo del parco veicolare più inquinante.

A tal fine, "le autovetture ad uso privato di cilindrata non superiore a 2000 c.c. acquistate, usate o nuove, nell'anno 2018, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purchè si sia provveduto, nel medesimo anno 2018, alla demolizione di un veicolo appartenente alla classe di inquinamento Euro 0, 1, se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3, se alimentato a gasolio".

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

L'immatricolazione o l'acquisto , in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione. Tuttavia, l'autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata da concessionario è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2018, purchè il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Nel caso di compravendita di autovettura tra privati, la data da considerare è quella dell'atto di vendita trascritto al PRA.

Ai fini dell'agevolazione in argomento, per ciascun veicolo demolito può essere associato l'acquisto di una sola autovettura nuova od usata.

L'autovettura acquistata nell'anno 2018 deve appartenere alla categoria M1 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti oltre al sedile del conducente – ai sensi dell' art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo C.d.S.), con cilindrata non superiore a 2000 c.c. e appartenente alla classe emissiva EURO 5 o EURO 6 con alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

In caso di acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel), si è esclusi dal suddetto beneficio.

L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare.

Per le autovetture di nuova immatricolazione, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione. Per le autovetture usate, invece, l'esenzione ha validità per tre periodi di imposta decorrenti dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'atto di acquisto trascritto al PRA o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario decorrente dal mese in cui si verifica l'uscita dal regime di sospensione di imposta.

L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria.

L'art. 6, comma 1, lettera b), della legge in oggetto, inserendo il comma 19 bis 1 dopo il comma 19 bis dell'art. 44, ha stabilito che, allo scopo di favorire il rinnovo del parco veicolare circolante mediante la sostituzione, realizzata secondo le modalità sopradescritte, **“è concesso, oltre all'esenzione della tassa automobilistica di cui al comma 19 bis, anche un contributo di euro 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione. Tale contributo viene riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli appartenenti alle classi sopradette. Il contributo è riconosciuto per le demolizioni effettuate nell'anno 2018”.**

L'art. 6, comma 1, lettera d), inoltre, modificando alcune parole della lettera c-quater del comma 5 dell'art. 48 della L.R. 10/2003, ha previsto **la riduzione del 50% della tassa automobilistica per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione per i veicoli con alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.**


Si precisa che l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica è cumulabile con il contributo per la demolizione e, se più favorevole, ingloba anche il beneficio previsto per l'acquisto di veicoli dotati di strumentazione di ricarica esterna.

Si precisa, inoltre, che, in caso di vendita dell'autoveicolo, entro il periodo di validità dell'agevolazione ad un soggetto residente in Lombardia, questi continuerà a beneficiare dell'esenzione, mentre, in caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o in caso di trasferimento della residenza dell'intestatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

Al fine di poter verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento delle agevolazioni suddette, si ritiene utile anettere il Decreto n. 1744 del 12/02/2018 - "Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli" - e l'Allegato A al decreto stesso, contenente tutti i dettagli relativi alle modalità applicative dei benefici previsti dal provvedimento normativo di che trattasi. Nel punto 8 dell' Allegato A, sono fornite informazioni al contribuente su **tempistica e modalità** per poter fruire dell'esenzione triennale, del contributo per la demolizione o della riduzione della tassa automobilistica o del rimborso nell'eventualità che il pagamento fosse già stato effettuato.

Nel pregare di diffondere tempestivamente la presente comunicazione, si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione attraverso il consueto canale di comunicazione all'uopo istituito.

IL DIRETTORE
Salvatore Moretto



ALL. 2

